

Mercoledì 10/05/2023 • 06:00

FISCO **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

## Non è abusiva la scissione alternativa all'assegnazione

Nella risposta all'interpello dell'8 maggio 2023 n. 317, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la natura abusiva relativamente ad un'operazione di scissione (conclusa in **neutralità fiscale**) alternativa all'assegnazione (tassata).

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

Non costituisce **abuso del diritto**, né ai fini delle imposte dirette né di quelle indirette, la **scissione parziale proporzionale** di una partecipazione detenuta da una controllata e attribuita alla propria controllante. Lo ha affermato l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 8 maggio 2023 n. 317.

Nel caso esaminato, la società "Zeta" è la capogruppo che detiene **partecipazioni** nelle società *principal* ("Alfa", "Beta", "Gamma 1", "Gamma 2" e "Gamma 3") a cui fanno riferimento distinti marchi o linee di business (Marchio Alfa, Marchio Gamma 1, Marchio Gamma 2, Marchio Gamma 3). Le società *principal*, a loro volta, partecipano in società che svolgono funzioni legate al **marchio** o al business (funzioni distributive, di servizi a supporto del business, ecc).

Tra le società partecipate, la società "Alfa" detiene una partecipazione nella società "Beta" che, storicamente, ha lavorato per "Alfa" e, nel corso del tempo, ha allargato il proprio perimetro di **attività alla produzione** e distribuzione di altri marchi (sia appartenenti al gruppo "Zeta" che esterni allo stesso) divenendo in tal modo sempre meno dipendente dal business di "Alfa".

Dal punto di vista gestionale e aziendale avrebbe quindi senso che "Beta" fosse a diretto riporto di "Zeta" e non sotto il controllo mediato da "Alfa". In considerazione di quanto sopra, nel caso esaminato, s'intenderebbe procedere con una **scissione parziale semplificata** di "Alfa" a favore del socio unico "Zeta", con conseguente assegnazione a quest'ultima della partecipazione detenuta in "Beta". A fronte di questa operazione:

- il patrimonio netto di "Alfa" diminuirebbe per un importo corrispondente (con conseguente **decremento della riserva straordinaria**);
- la scissione non genererebbe alcun rapporto né di concambio né di **assegnazione di nuove quote** ma, unicamente, l'assegnazione della partecipazione in "Beta" a favore della società "Alfa".

### Gli effetti dell'operazione

Secondo la società istante questa operazione sarebbe sostanzialmente in grado di produrre i seguenti effetti (di natura extrafiscale e quindi non abusivi):

- razionalizzazione della struttura del gruppo mediante la **partecipazione diretta** della capogruppo "Zeta" nella società "Beta" (coerentemente con l'evoluzione del modello di business che vede la società "Beta" operativa come licenziataria e distributrice di diversi e numerosi brand);
- ridefinizione e semplificazione della **catena societaria di controllo**, mediante l'adeguamento della stessa alle regole di *governance* interne del gruppo ed alle specifiche esigenze e particolarità del business di "Beta";
- maggiore **valorizzazione dell'identità del modello di business** di "Beta", mediante la migliore lettura delle performance di questa società, anche a livello di reportistica, in modo diretto (e quindi non più mediato per il tramite di "Alfa") e indipendente ad opera della capogruppo "Zeta".

### La risposta dell'Agenzia delle Entrate

In questo contesto e con queste premesse, l'Agenzia delle Entrate ha accolto l'istanza di interpello, escludendo la sussistenza di una natura abusiva (ex art. 10-bis L. 212/2000) nell'**operazione di riorganizzazione** che è stata prospettata. A conferma di questa conclusione è stato osservato che:

- per effetto dell'operazione di riorganizzazione, la partecipazione nella società "Beta" viene trasferita alla "Zeta" in **regime di neutralità fiscale** e di continuità dei relativi valori fiscali (con conseguente conservazione dello stato di "latenza" del plusvalore insito nella partecipazione stessa fino al momento del relativo realizzo). Questo comportamento non può essere considerato sintomatico della tenuta di un **comportamento abusivo** in quanto, del tutto legittimamente (come indicato anche nella relazione illustrativa al D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128), l'abusività del comportamento è esclusa qualora, in

presenza di operazioni poste sullo stesso piano, il contribuente decide (legittimamente) di procedere con l'operazione fiscalmente più favorevole (ovvero, nel caso specifico, mediante una scissione in luogo dell'assegnazione della partecipazione di "Beta");

- la società "Zeta" dovrà ridurre il costo fiscale (di Alfa) in proporzione al rapporto tra il valore effettivo del patrimonio netto scisso (ovvero la partecipazione in "Beta") ed il valore effettivo di "Alfa" prima della scissione (in senso conforme: Ris. AE 26 maggio 2015 n. 52/E). Questo annullamento non determina né realizzo né **distribuzione di plusvalenze** o minusvalenze né conseguimento di ricavi per la beneficiaria – socia "Zeta";
- il **principio di neutralità fiscale** (previsto ai fini IRES) è altresì applicabile anche ai fini IRAP;
- ai fini IVA l'operazione di scissione è esclusa dall'imposta (ex art. 2, c. 3, lett. f, DPR 633/72) e non ha profili di abusività, stante l'assenza di ipotesi di **assegnazione di beni** a favore di società di mero godimento (tutt'al più, ricorrendone i presupposti, la beneficiaria della scissione dovrà verificare l'eventuale rettifica della detrazione dell'IVA ai sensi dell'art. 19-bis2, c. 7, DPR 633/72);
- ai fini dell'**imposta di registro** la scissione è soggetta a registrazione in termine fisso (art. 4, c. 1, lett. b, tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86) con applicazione dell'imposta nella misura fissa di 200 €.